

5. Quinto motivo: violazione dell'obbligo di motivazione

Con il quinto motivo la ricorrente sostiene che la decisione non sarebbe motivata in modo conforme ai requisiti dell'articolo 296, paragrafo 2, TFUE e dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Nella decisione impugnata, la convenuta si limiterebbe a fare riferimento, in termini astratti, a divergenze nel metodo di prova, senza affrontare la questione, determinante, se e in che misura il metodo di prova richieda un precondizionamento specifico e se la convenuta abbia autorizzato tale metodo di prova nella decisione di esecuzione (UE) 2015/158.

-
- (¹) Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri (GU 2009, L 140, del 5.6.2009, pag. 1).
- (²) Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 194, del 26.7.2011, pag. 19).
- (³) Decisione di esecuzione (UE) 2015/158 della Commissione, del 30 gennaio 2015, relativa all'approvazione di due alternatori ad alta efficienza Robert Bosch GmbH come tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture in applicazione del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2015, L 26, del 31.1.2015, pag. 31).

Ricorso proposto il 14 giugno 2019 — Jalkh/Parlamento

(Causa T-360/19)

(2019/C 263/66)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jean-François Jalkh (Gretz-Armainvilliers, Francia) (rappresentante: F. Wagner, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare la risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), nella parte in cui riguarda la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'OLAF (COM(2018)0338 — C8-0214/2018 — 2018J0170(COD));
- condannare il Parlamento europeo alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto la risoluzione impugnata consente all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di aver accesso a informazioni personali, in contrasto con il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 8 e 9 del protocollo (n.7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in quanto la risoluzione impugnata consente all'OLAF di aggirare l'immunità parlamentare dei deputati.

3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 5 del regolamento interno del Parlamento europeo e dell'articolo 4 dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo. Il ricorrente sostiene che la risoluzione impugnata consente all'OLAF, da un lato, di aggirare l'immunità parlamentare dei deputati e, dall'altro, di aver accesso a documenti che non sono documenti del Parlamento europeo.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in quanto la risoluzione impugnata viola i diritti della difesa dei deputati.

Ricorso proposto il 16 giugno 2019 — CF/Parlamento

(Causa T-361/19)

(2019/C 263/67)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CF (rappresentante: A. Daoût, avocat)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare le decisioni impugnate;
- ingiungere il risarcimento del danno pecuniario e morale causato dalle decisioni impugnate, è cioè concedere alla ricorrente la provvisionale di EUR 50 000;
- condannare il Parlamento europeo al pagamento di tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, diretto all'annullamento delle due decisioni del presidente del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 con cui la ricorrente è stata dichiarata responsabile di molestie psicologiche nei confronti della sua ex assistente parlamentare accreditata e le è stata inflitta una sanzione di censura, la ricorrente fa valere quattro motivi.

1. Primo motivo, relativo alla violazione della definizione giuridica delle molestie psicologiche quale contenuta all'articolo 12 bis dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in quanto il presidente del Parlamento non ha tenuto conto degli elementi costitutivi della nozione di molestie psicologiche stabiliti dalla normativa e dalla giurisprudenza.
2. Secondo motivo, relativo alla carenza di motivazione dell'atto impugnato. La ricorrente sostiene che il presidente del Parlamento motiva la sua prima decisione basandosi sulla relazione lacunosa del comitato consultivo e che la sua seconda decisione non risponde ai criteri fissati dall'articolo 166 del regolamento interno del Parlamento europeo.